



# UNIONE MONTANA PREALPI TREVIGIANE

COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Numero 34 del 24-11-2017

**Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA', AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.LGS. 28/08/2000 E 2 DEL D.M. 26/03/2001.**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 13:30, presso questa Sede, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Fatto l'appello nominale dei componenti della Giunta:

<b>BOF GIANANGELO</b>	<b>Presidente</b>	<b>P</b>
<b>CARNELOS GRAZIANO</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>COAN MICHELA</b>	<b>Assessore</b>	<b>A</b>
<b>PIZZOL LARRY</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>

risultano presenti n. 3 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor BOF GIANANGELO in qualità di Presidente assistito dal Segretario Signor FONTAN ROLANDO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

## **Premesse**

L'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 consente al Giudice di Pace di applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. L'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività venga svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

## **Motivazioni**

Considerato che tale formula di impiego si dimostra uno strumento vantaggioso per far fronte ad alcune esigenze lavorative utili alla collettività, si ritiene di aderire alla convenzione con il Ministero della Giustizia, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001.

## **Normativa/regolamenti di riferimento**

- DM 26 marzo 2001 "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274".
- Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.). In osservanza dell'art. 49 viene espresso il parere in calce alla proposta di deliberazione;
- Statuto dell'Ente.

CON votazione unanime, espressa in forma palese:

### **DELIBERA**

- 1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di approvare lo schema di convenzione con il Ministero della Giustizia, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di prendere atto, in base a quanto previsto dall'art. 5 della convenzione che i costi a carico dell'Unione Montana Prealpi Trevigiane sono limitati alla copertura assicurativa dei lavoratori impiegati (assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e riguardo alla responsabilità civile verso terzi);
- 4) di dare atto che con successiva determinazione si provvederà all'impegno delle somme necessarie per la copertura assicurativa nel momento in cui si verificherà l'impiego effettivo dei lavoratori, imputando la spesa nell'apposito capitolo di bilancio;
- 5) di autorizzare il segretario-direttore dell'Unione Montana alla sottoscrizione della convenzione ed a porre in essere ogni necessario ed opportuno atto al fine di dare esecuzione al presente provvedimento.
- 6) di dichiarare la presente deliberazione, attesa l'urgenza del provvedimento, immediatamente eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. 18/08/2000, n. 267.

**PARERE:** in ordine alla **Regolarità tecnica**

Il Responsabile del servizio  
F.to **FONTAN ROLANDO**

DELIBERA DI GIUNTA n.34 del 24-11-2017 Unione Montana delle Prealpi Trevigiane

# TRIBUNALE DI TREVISO UNIONE MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE

## CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL' ART. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL' ART.2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, CON LE SUCCESSIVE MODIFICHE DI CUI ALLA L. 120/2010

### Premesso

che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, modificato dalla L.120/2010 il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'Unione Montana Prealpi Trevigiane (TV), presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo e con provvedimento Delib. G.C. n. ... del .... ha deliberato di aderire alla convenzione;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. \_\_\_\_\_, Presidente del Tribunale di Treviso, giusta la delega di cui in premessa ed L'Unione Montana Prealpi Trevigiane (TV), nella persona del segretario-direttore a ciò autorizzato con la delibera giunta n. del \_\_\_\_\_ si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1**

L'Ente consente, previa valutazione caso per caso della compatibilità con la sua organizzazione e dell'accettazione formale, che l condannato alla pena di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa e successive modificazioni, residenti in tutto il territorio nazionale, prestino presso di sé anche in contemporanea la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività,

in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, è così individuata:

- lavori di manutenzione del territorio e del patrimonio Dell'Unione (Fabbricati, Verde pubblico);
- lavori di carattere amministrativo inerenti la segreteria,

#### **Art. 2**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

#### **Art. 3**

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nel seguente soggetto la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

il Segretario-direttore: Rolando Fontan

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

#### **Art. 4**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e mentale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### **Art. 5**

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 6**

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### **Art. 7**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali

responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

**Art. 8**

L'Ente Unione Montana Prealpi Trevigiane si impegna a segnalare tempestivamente al Giudice eventuali problemi, assenze ingiustificate, infortuni ed inadempienze da parte del condannato rispetto alle indicazioni contenute nella presente convenzione.

**Art. 9**

La presente convenzione avrà la durata di anni **1** a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, rinnovabile tacitamente, salvo disdetta anticipata da una delle parti.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli Affari Penali.

Treviso,

Per il Ministero della Giustizia  
Il Presidente del Tribunale di Treviso  
Dott.

Per L'Unione Montana  
IL SEGRETARIO Rolando Fontan

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**IL PRESIDENTE**  
F.to BOF GIANANGELO

**IL SEGRETARIO**  
F.to Dott. FONTAN ROLANDO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Li, 01.12.2017

**IL SEGRETARIO**  
F.to Dott. FONTAN ROLANDO

---

**ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li,

**IL SEGRETARIO**  
F.to Dott. FONTAN ROLANDO